



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Rif. prot. n. 11002 ed altri

Delibera n. 1202/2024

Il Consiglio nella seduta del 10.09.2024, composto come da verbale in pari data;

sentito il relatore Consigliere C.M. FERRI;

richiamata la delibera consiliare, n. 1060/2024 del 09/07/2024, con la quale è stato bandito, mediante pubblicazione in data 11/07/2024 sul sito internet del Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria, un interpello in sede nazionale per la disponibilità all'applicazione temporanea non esclusiva di **n. 2 Presidenti di sezione n. 2 Vicepresidenti e di n. 13 Giudici**, disponendo in via eccezionale, e fino all'esito della procedura di interpello, la proroga delle applicazioni, che sono scadute il 6 agosto, dei Giudici dott.ri **Salvatore PANEBIANCO, Massimo RUSSO e Anna Maria Salvatrice VASQUEZ**;

rilevato che a seguito della predetta procedura di interpello su base nazionale, sono state acquisite le richieste di applicazione dei seguenti candidati:

NOMINATIVO	Carica di titolarità	Corte di Giustizia di appartenenza	Anzianità nella carica ai sensi del RUOLO UNICO NAZIONALE	CARICA PER CUI PARTECIPA
PORRACCILO ANTONINO LIBERTO	PS	Corte di Giustizia Tributaria I GRADO CALTANISSETTA	304	VPS PS (in sub.)
ALBO FRANCESCO	PS	Corte di Giustizia Tributaria I G CATANIA	371	PS
RUVOLO MICHELE	PS	Corte di Giustizia Tributaria II G SICILIA	242	PS VPS (in sub.) GT (in sub.)
PILLITTERI COSTANTINO	GT	Corte di Giustizia Tributaria I G CATANIA	1143	GT
PANEBIANCO SALVATORE	GT	Corte di Giustizia Tributaria I G CATANIA	1163	GT
RUSSO MASSIMO	GT	Corte di Giustizia Tributaria I G ENNA	1349	GT



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

VASQUEZ ANNA MARIA SALVATRICE	GT	Corte di Giustizia Tributaria I G ENNA	1384	GT
----------------------------------	----	---	------	----

vista la Ris. N. 7/2015 e successivi emendamenti;

esaminate le istanze trasmesse dalle segreterie delle rispettive Corti di Giustizia Tributaria, corredate:

- A) dalle dichiarazioni dei candidati previste dal bando ed inserite nel modello di domanda di partecipazione;
- B) dalle documentazioni relative ai previsti nulla osta dei Presidenti delle rispettive Corti di Giustizia;

considerato che, al fine di armonizzare e sostituire le disposizioni impartite con le precedenti risoluzioni in ordine alla procedura di applicazione dei componenti delle Corti di Giustizia Tributaria presso sedi diverse da quella di organica appartenenza, il Consiglio di Presidenza, con la risoluzione n.07 del 13/10/2015, ha stabilito, tra l'altro, il "**Limite del numero di incarichi**" concedibili, delle applicazioni complessive in un massimo di tre, nell'ambito del quale, ai sensi di quanto stabilito dalla Risoluzione n. 5 del 03/03/2015, rimane in ogni caso fermo il massimo di due per le applicazioni interne e due per quelle esterne;

tenuto conto che i candidati che partecipano per una qualifica inferiore a quella di titolarità possono essere valutati solo in caso di incapienza di partecipanti della carica richiesta;

considerato che le applicazioni sono riservate ai componenti di Corti di Giustizia Tributaria del medesimo grado di quella di destinazione e solo in assenza di aspiranti bastevoli alla copertura potranno essere valutati, in subordine, i componenti di Corti di Giustizia Tributaria di grado diverso da quello della Corte di Giustizia Tributaria di applicazione, purché provenienti da altre Regioni, nel caso in cui i posti messi ad interpellato non risultassero coperti è possibile valutare anche i candidati provenienti dal diverso grado del medesimo ambito Regionale; in tale ultimo caso i Presidenti di Corte di Giustizia Tributaria e di Sezione della sede di applicazione avranno cura di non assegnare a detti componenti fascicoli provenienti dai collegi giudicanti di cui essi hanno fatto parte nelle sedi di titolarità;

considerato che, essendo il numero dei partecipanti ammessi per la qualifica di **Presidente di sezione pari a quello bandito**, non si è reso necessario procedere a valutazioni di precedenza in base ai criteri stabiliti dalla Ris. N. 7/2015 e che, pertanto, vengono applicati i seguenti candidati: dott.ri **ALBO Francesco e RUVOLO Michele**;



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

considerato che, essendo il numero dei partecipanti ammessi per la qualifica di **Vicepresidente di sezione inferiore a quello bandito**, non si è reso necessario procedere a valutazioni di precedenza in base ai criteri stabiliti dalla Ris. N. 7/2015 e che, pertanto, viene appiccato il candidato: dott. **PORRACCIOLA Antonino Liberto**;

considerato che, essendo il numero dei partecipanti ammessi per la qualifica di **Giudice è inferiore a quello bandito**, non si è reso necessario procedere a valutazioni di precedenza in base ai criteri stabiliti dalla Ris. N. 7/2015 e che, pertanto, vengono appiccati i candidati: dott.ri: **PILLITTERI Costantino, PANEBIANCO Salvatore, RUSSO Massimo, VASQUEZ Annamaria Salvatrice**;

visto l'art.24 del D.Lgs. 545/92;

viste le Risoluzioni Consiliari n. 07 del 13/10/2015 e n. 4 del 06/12/2022;

DELIBERA

l'applicazione, in via non esclusiva presso la **Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo, a decorrere dal 23/09/2024** e per il periodo di 12 mesi non prorogabili, o inferiore a seguito di definizione di procedura concorsuale alla quale consegua la copertura dei posti di cui alla Ris. n. 4/2022 per le corrispondenti cariche di applicazione o al cessare delle necessità per le quali è stato bandito l'interpello, dei componenti **di seguito elencati e per la carica indicata**:

NOMINATIVO	CARICA DI TITOLARITA'	Corte di Giustizia Tributaria DI APPARTENENZA	CARICA DI APPLICAZIONE
ALBO FRANCESCO	PS	Corte di Giustizia Tributaria I G CATANIA	PS
RUVOLO MICHELE	PS	Corte di Giustizia Tributaria IIG SICILIA	PS
PORRACCIOLA ANTONINO LIBERTO	PS	Corte di Giustizia Tributaria I G CALTANISSETTA	VPS
PILLITTERI COSTANTINO	GT	Corte di Giustizia Tributaria I G CATANIA	GT



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

PANEBIANCO SALVATORE	GT	Corte di Giustizia Tributaria I G CATANIA	GT
RUSSO MASSIMO	GT	Corte di Giustizia Tributaria I G ENNA	GT
VASQUEZ ANNAMARIA SALVATRICE	GT	Corte di Giustizia Tributaria I G ENNA	GT

Non compete l'indennità di cui all'art. 1, comma 14 della legge 31 agosto 2022, n. 130, non ricorrendone i presupposti.

Il Presidente della sede di applicazione, al verificarsi dei presupposti per la cessazione anticipata della stessa, procede con proprio decreto motivato, rimettendo l'applicato alla sede di provenienza e trasmettendone copia al Consiglio di Presidenza.

Analogamente dovrà essere tempestivamente comunicato al Consiglio la conferma della avvenuta cessazione nei termini stabiliti dalla presente delibera.

Si pubblichi **sul sito internet del Consiglio di Presidenza**;

Si comunichi:

- alla **Direzione della Giustizia Tributaria Ufficio III**;
- al Presidente della **Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia**, che avrà cura di notificare la presente delibera all'interessato;
- al Presidente della **Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania**, che avrà cura di notificare la presente delibera agli interessati;
- al Presidente della **Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caltanissetta**, che avrà cura di notificare la presente delibera all'interessato;
- al Presidente della **Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Enna**, che avrà cura di notificare la presente delibera agli interessati;



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

- al Presidente della **Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo**, invitandolo a comunicare allo scrivente Ufficio la sezione di assegnazione, rammentando che l'applicato può essere assegnato ad una sola sezione interna.

LA PRESIDENTE
Firmatario1